

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-15 del 03/01/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale AZIENDA AGRICOLA TIRLI DI MARIANINI PAOLO con sede legale in Comune di Santa Sofia, Via Forese Tirlo n.128. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ove si svolge attività di produzione di pane, sito nel Comune di Santa Sofia, Via Forese Tirlo n.128
Proposta	n. PDET-AMB-2017-16 del 03/01/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ELMO RICCI

Questo giorno tre GENNAIO 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ELMO RICCI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale AZIENDA AGRICOLA TIRLI DI MARIANINI PAOLO con sede legale in Comune di Santa Sofia, Via Forese Tirlo n.128. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ove si svolge attività di produzione di pane, sito nel Comune di Santa Sofia, Via Forese Tirlo n.128.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 *"Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento"*;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Santa Sofia in data 07/10/2016 acquisita al Prot. Com.le 10374 e da Arpae al PGFC/2016/15427 del 21/10/2016 dall'Impresa Individuale AZIENDA AGRICOLA TIRLI DI MARIANINI PAOLO, nella persona del Titolare, con sede legale in Comune di Santa Sofia, Via Forese Tirlo n.128, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ove si svolge attività di produzione di pane, sito nel Comune di Santa Sofia, Via Forese Tirlo n.128, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 15/11/2016 Prot. Com.le 11778, acquisita da Arpa e al PGFC/2016/16526, formulata dal SUAP del Comune di Santa Sofia ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Considerato che in data 19/11/2016 la Ditta ha provveduto a trasmettere al SUAP del Comune di Santa Sofia la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 11938 e da Arpa e al PGFC/2016/16989 del 23/11/2016;

Atteso che in merito all'impatto acustico, il Responsabile del Servizio Ambiente del Comune di Santa Sofia, con Nota Prot. Com.le n. 12874 del 16/12/2016, acquisita da Arpa e al PGFC/2016/18316, ha comunicato quanto segue: *"...(omissis)...vista la scheda E- "Impatto acustico" interna alla richiesta di AUA dove il titolare dell'Azienda dichiara che l'impianto "non rientra nella categoria degli impianti a ciclo produttivo continuo; Vista la dichiarazione del Sig. Marianini Paolo in qualità di titolare della ditta individuale AZ. Agricola "Tirli" allegata alla richiesta di A.U.A., dove asserisce inoltre che ai sensi della L. 447/95, degli artt. 1 e 4 del DPR 227/11, non sussiste l'obbligo dalla presentazione della documentazione di impatto acustico, in quanto trattasi di attività a bassa rumorosità rientrante nell'elenco di cui all'allegato B, n.35 del DPR 227/2011 diversa da ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari; PRENDE ATTO di quanto dichiarato dal Sig. Marianini Paolo in qualità di titolare della ditta individuale Az. Agricola "Tirli" nella dichiarazione sopraccitata";*

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue industriali assimilate alle domestiche - Rapporto istruttorio acquisito in data 28/11/2016;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'**Allegato A e Relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio dello stesso:

- autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue industriali assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 124 comma 8) del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i., rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 225 del 31/05/2012 Prot. n. 56431/2012;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore dell'Impresa Individuale **AZIENDA AGRICOLA TIRLI DI MARIANINI PAOLO**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Santa Sofia;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015";*

Richiamate

- la Determina n. DET-2016-507 e la Delega PGFC/2016/9461 del 24/06/2016 con le quali l'Arch. Roberto Cimatti, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpa e, ha delegato, durante i suoi periodi assenza dal servizio, la sottoscrizione dei

provvedimenti finali di competenza delle Unità Organizzative Rifiuti-Aria e Autorizzazione Unica Ambientale, al Dott. Elmo Ricci Responsabile della Posizione Organizzativa Rifiuti-Aria;

- la Delega PGFC/2016/10450 del 13/07/2016 con la quale l'Arch. Roberto Cimatti, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpa, ha delegato, durante i periodi assenza dal servizio della Dott.ssa Cristina Baldelli, la responsabilità dei procedimenti relativi all'Unità Organizzativa "Autorizzazione Unica Ambientale", ad altro funzionario della Struttura individuato nell'Ing. Milena Lungherini;

Atteso che nei confronti del sottoscritto Dott. Elmo Ricci non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Federica Milandri, e la proposta del provvedimento resa da Milena Lungherini acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore dell'Impresa Individuale **AZIENDA AGRICOLA TIRLI DI MARIANINI PAOLO**. (P.IVA 03786150403), con sede legale in Comune di Santa Sofia Via Forese Tirlo n.128, per **l'impianto ove si svolge attività di produzione di pane, sito nel Comune di Santa Sofia, Via Forese Tirlo n.128**.
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue industriali assimilate alle domestiche**, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i.;
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell' **ALLEGATO A e Relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Santa Sofia e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa e ad agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in

atti, Federica Milandri, Milena Lungherini, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Santa Sofia per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di Santa Sofia per il seguito di rispettiva competenza.

Per il Dirigente Responsabile

della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

(Arch. Roberto Cimatti)

Il Delegato Responsabile della Posizione Organizzativa Rifiuti-Aria

(Dott. Elmo Ricci)

SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE

PREMESSA

- Con l'istanza di AUA in oggetto, la Ditta, esercente attività di produzione di pane, richiede nuova autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpo idrico superficiale, avente potenzialità di 2 a.e.;
- Le acque reflue sopracitate, prima dello scarico finale nel corpo recettore, vengono preventivamente trattate in pozzetto degrassatore da 540 lt, fossa Imhoff da 8 a.e., filtro batterico aerobico da 5,60 mc e successivo pozzetto di sedimentazione a tre scomparti da 203 lt;
- I sistemi di trattamento previsti rientrano fra le soluzioni impiantistiche relative alle acque reflue domestiche derivanti da insediamenti, installazioni ed edifici isolati con recapito diverso dalla rete fognaria, indicate nella Tabella B della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053;
- Le acque reflue, oggetto del presente provvedimento, sono assimilate ad acque reflue domestiche in base a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 art. 101, comma 7 lettera c);
- Trattandosi di scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche di potenzialità inferiore a 50 a.e., lo stesso non è soggetto al rispetto dei limiti fissati dalla Tabella D della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053, ma solamente soggetto all'obbligo di installazione dei sistemi di trattamento appropriati, così come indicati nella Tabella B della medesima Deliberazione;
- Lo scarico recapita in fosso interpodereale afferente al Bacino Idrico dei Fiumi Uniti;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, così come richiesto dalla Ditta.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione tecnica, Schede tecniche dei sistemi di trattamento installati, acquisite agli atti in data 20/10/2016 al Prot. Arpae PGFC/2016/15427, così come integrate in data 23/11/2016 al Prot. Arpae PGFC/2016/16989;
- Tavola denominata "Schema Fognario", datata Novembre 2016 – Rev_04, in scala 1:100, a firma del tecnico Geom. Bardi Marco, acquisita agli atti in data 23/11/2016 al Prot. Arpae PGFC/2016/16989.

CONDIZIONI:

Indirizzo insediamento	Via Forese Tirlo n. 128 – Santa Sofia
Destinazione dell'insediamento	Produzione di pane
Classificazione degli scarichi	Acque reflue industriali assimilate alle domestiche
Potenzialità	2 a.e.
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Pozzetto degrassatore da 540 lt, fossa Imhoff da 8 a.e., filtro batterico aerobico da 5,60 mc e successivo pozzetto di sedimentazione a tre scomparti da 203 lt
Corpo Recettore	Fosso interpodereale afferente al Bacino Idrico dei Fiumi Uniti

PRESCRIZIONI:

- 1) Per il prelevamento di campioni di acque di scarico il pozzetto d'ispezione terminale posto subito a monte del punto di immissione in acque superficiali, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i..
- 2) Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, degli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
- 3) La fossa Imhoff e il pozzetto di sedimentazione a tre scomparti dovranno essere vuotati con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale; con la stessa periodicità dovrà essere vuotato e lavato controcorrente il filtro batterico aerobico. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore ad anni cinque.
- 4) Analoghe prescrizioni devono valere anche per il pozzetto degrassatore.
- 5) La fossa Imhoff, il pozzetto di sedimentazione a tre scomparti, il pozzetto degrassatore e il filtro batterico aerobico dovranno essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
- 6) Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
- 7) Dovrà essere data immediata comunicazione ad alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) ed alla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) nel caso di verifiche impreviste tecniche che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.